



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ANGELETTI	ADOLFO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PALMIERI	ALFONSO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROSSI	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 134/12
depositato il 02/02/2012

- avverso la sentenza n. 128/1/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

contronarte:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2007
DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 134/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 5

26/09/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

58/05/12

PRONUNCIATA IL:

26-9-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25-10-2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Michele ZOCCA)



CONCLUSIONI

Per l'appellante, Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le Novara: 1) dichiarare inammissibile il ricorso in quanto vi era già giudicato esterno formatosi in conseguenza della sentenza della CTR di Torino n. 18/30/07 depositata il 29/05/2007, decisione passata in giudicato;

2) rigettare l'istanza di rimborso in quanto vi sono i presupposti impositivi ai fini IRAP

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del contendere è il silenzio rifiuto dell'ufficio all'istanza del 17/07/2008 della dott.ssa . medico chirurgo, convenzionata con l'ASL, di rimborso dell'IRAP relativa agli anni d'imposta dal 2004 al 2007 per € 17.540,37, oltre agli interessi, per indebito versamento, per carenza di presupposti impositivi IRAP. La CTP di Novara con sentenza n. 128/01/11 del 7/10/2011 ha accolto il ricorso della dott.ssa ritenendo inesistente l'autonomia organizzazione ed infondata l'eccezione dell'Ufficio sul giudicato esterno formatosi in conseguenza della decisione passata in giudicato della CTR di Torino n. 18/30/07.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le Novara con i seguenti motivi:

- 1) violazione degli artt. 2909 cc e 324 cpc, per mancato accoglimento dell'eccezione dell'inammissibilità del ricorso per l'esistenza del giudicato esterno in conseguenza della sentenza della CTR di Torino n. 18/30/07 depositata il 29/05/2007, decisione passata in giudicato;
- 2) errata e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/97, non essendo sufficiente, come afferma la sentenza appellata, l'assenza del personale dipendente per negare l'esistenza di un'autonomia organizzazione. Nel caso di specie l'attività della dott.ssa non è inserita in strutture organizzate riferibili ad altri responsabilità, essendo esercitata nel proprio studio e si è avvalso della collaborazione di terzi.

All'udienza del 26 settembre 2012, in camera di consiglio, viene udito il Relatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello dell'Ufficio è infondato e va respinto.

In merito alla ultrattività del giudicato in ipotesi di tributo periodico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 7 maggio 2008 n. 11084) ha precisato che *"l'efficacia di giudicato in un diverso periodo di imposta va riconosciuta alla statuizione relativa ad un elemento che non solo è rimasto identico in tale periodo, ma che per sua natura non poteva modificarsi"*, mentre, nel caso in cui le poste si rinnovano di anno in anno in base a presupposti diversi è negata l'applicabilità del giudicato. L'indagine sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP devessere svolta anno per anno nel caso di attività svolta da un medico chirurgo convenzionato con l'ASL, perché il presupposto dell'autonomia organizzazione può variare da anno in anno: così come è variabile, o può essere meglio definita dalla giurisprudenza, l'interpretazione da dare ai singoli componenti dei costi necessari alla produzione del reddito. Infatti, l'esistenza di un'autonomia organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22/12/1986, n. 917, non devessere intesa in senso soggettivo, come autororganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione dei beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. Sez. 5, n. 3674 del 16/02/2007). L'accertamento di tale presupposto costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito, il quale deve tener conto dell'evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione. A tal proposito, in merito alla qualificazione di impiego di beni strumentali eccedenti il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, la corte di Cassazione, sez. 5, ordinanza n. 10240 del 2010, ha affermato *"il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, aventi le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con DPR 28/07/2000, n. 270 rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO
SEZIONE V

R.G.A. n. 134/12
DEL 26/09/2012

integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo". Principio di diritto espresso dalla Suprema Corte successivamente alla sentenza della CTR di Torino n.18/30/07 depositata il 29/05/2007. Ad analoga conclusione occorre pervenire circa l'impiego di altri fattori produttivi resi necessari dal succitato Accordo collettivo nazionale, quali l'impiego di collaboratori per la sostituzione in caso di malattie o ferie del professionista titolare. Il resto delle spese effettuate negli anni per i quali si chiede il rimborso dell'IRAP, a giudizio della Commissione, non sono tali da superare il "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività: negli anni in considerazione, gli ammortamenti sono mediamente pari al 2,2%, i consumi al 1,5%, le altre spese documentate al 5,3%. Occorre pertanto concludere per la conferma della sentenza di primo grado. Nulla è da deliberare sulle spese del secondo grado data la mancata costituzione della contribuente.

P.R.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, spese compensate.

Così deciso il 26 settembre 2012

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Alfonso Palazzi

IL PRESIDENTE

Prof. Adolfo Angeletti

